

**COMUNE DI BARDOLINO (VERONA)
PIANO URBANO DEL COMMERCIO**

**REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI
PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO A
DEFINIZIONE DELLE AREE DEL SUOLO PUBBLICO
E CANONE OSAP**

SETTEMBRE 2006



**OCCUPAZIONE SUOLO
ED ELEMENTI ARREDO**



**SPAZI
ALL'APERTO**



INSEGNE



INDICE **DA AGGIORNARE**

E CANONE OSAP	1
Art. 1.0 - OGGETTO E FINALITA' E CONTENUTI.....	4
PARTE PRIMA: OCCUPAZIONE SUOLO ED ELEMENTI ARREDO	6
ARTICOLO 1.1 - DEFINIZIONI	6
ARTICOLO 1.2 TIPOLOGIA DI ELEMENTI E STRUTTURE.....	6
ARTICOLO 1.3 - UBICAZIONE E DIMENSIONI	7
ARTICOLO 1.4 – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI AMMESSI	8
ARTICOLO 1.5 – CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.	9
ARTICOLO 1.6 - AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO SU SUOLO PRIVATO VISIBILE DA SUOLO PUBBLICO DESTINATO A ESERCIZIO COMMERCIALE O ESERCIZIO PUBBLICO E SU BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DELL'ENTE.....	11
ARTICOLO 1.7 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE SUOLO E DELLE INSTALLAZIONI.....	11
ARTICOLO 1.8 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	11
ARTICOLO 1.9 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATIVA AMBIENTALE	12
ARTICOLO 1.10- RINNOVO OCCUPAZIONI TEMPORANEE	13
ARTICOLO 1.12 - ATTIVITA' – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	13
ARTICOLO 1.13 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	14
ARTICOLO 1.14 - DANNI ARRECATI.....	14
ARTICOLO 1.15 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA	14
Art. 1.16 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	15
Art. 1.17 ELEMENTI INCIDENTI SULLA TARIFFA.....	15
Art. 1.18 TARIFFA.....	15
Art. 1.19 DETERMINAZIONE DEL CANONE	16
Art. 1.20 SOGGETTO PASSIVO	16
Art. 1.20 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	16
Art. 1.21 OCCUPAZIONI ABUSIVE DI SUOLO PUBBLICO	16
ARTICOLO 1.23 OBBLIGHI E SANZIONI INERENTI L'INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI D'ARREDO	16
ARTICOLO 1.24 – RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI NON CONFORMI	17
ARTICOLO 1.25 - SOSPENSIONE E REVOCA DEL PERMESSO	18
ARTICOLO 1.26 - PAGAMENTO DEL CANONE – OCCUPAZIONI PERMANENTI	19
ARTICOLO 1.27 PAGAMENTO DEL CANONE – OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	19
ARTICOLO 1.28 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	19
ARTICOLO 1.29- DEROGHE.....	20
ARTICOLO 1.30 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	20
ARTICOLO 1.31 - AGEVOLAZIONI.....	21
ARTICOLO 1.32 - RIDUZIONI	21
ARTICOLO 1.33 - ESCLUSIONI	21
ARTICOLO 1.34 – MAGGIORAZIONI DEL CANONE	22
ARTICOLO 1.35 – ABROGAZIONI.....	22
ARTICOLO 1.36 – ENTRATA IN VIGORE.....	22



C= (t x r x m x k) x n24
C= [(t/24 x h) x r x m x k]24

PARTE SECONDA: SPAZI ALL'APERTO 25

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI SUOLO PRIVATO VISIBILE DA SUOLO PUBBLICO DESTINATO A ESERCIZIO COMMERCIALE O ESERCIZIO PUBBLICO - CRITERI DI REALIZZAZIONE

ARTICOLO 2.1 - ARREDI.....26
ARTICOLO 2.2 ELEMENTI DI COPERTURA E RIPARO 26
ARTICOLO 2.2.1 COPERTURE AMMISSIBILI 27
ARTICOLO 2.3.1 - DELIMITAZIONE PERIMETRALE 29

PARTE TERZA: INSEGNA- CRITERI DI REALIZZAZIONE E MATERIALI..... 31

ARTICOLO 3.1 - INSEGNE ESTERNE PARALLELE AL PIANO DELL'EDIFICIO32
ARTICOLO 3.2 - INSEGNE INTERNE.....32

Art. 1.0 - OGGETTO E FINALITA' E CONTENUTI

1. Il presente Regolamento è composto di tre parti:

1. occupazione suolo ed elementi di arredo;
2. spazi all'aperto;
3. insegne.

Le prescrizioni del presente regolamento hanno carattere vincolante e la loro inosservanza comporterà l'applicazione delle misure sanzionatorie previste nello stesso.

2. Le indicazioni contenute nella parte prima del regolamento, denominata **occupazione suolo ed elementi di arredo** disciplinano, nel territorio comunale, l'occupazione, anche di fatto, di:

- a) suolo pubblico (strade, corsi, piazze e loro pertinenze, aree destinate a mercati anche attrezzati, aree pubbliche) appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Bardolino;
- b) spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui alla lettera a);
- c) aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Le prescrizioni del presente regolamento con riguardo alle occupazioni di cui sopra sostituiscono il vigente regolamento comunale che disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di CC n. 3 del 27/01/2000 e successive modifiche ed integrazioni e vengono adottate ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/12/1997 N. 446.

Disciplinano, inoltre, l'installazione di strutture su spazi privati visibili da suolo pubblico destinati a esercizio commerciale o esercizio pubblico e su suolo pubblico appartenente al patrimonio disponibile dell'Ente dato in concessione/affitto o altro a terzi privati.

3. Le indicazioni contenute nella parte seconda del Regolamento, denominata **spazi all'aperto** disciplinano, nel territorio comunale, i criteri di realizzazione e i materiali delle installazioni di elementi di arredo.

4. Le indicazioni contenute nella parte terza del Regolamento, denominata **insegne** disciplinano, nel centro storico e nel centro abitato, i criteri di realizzazione e i materiali delle insegne commerciali, artigianali di servizio, alberghiere e altre. Le

prescrizioni della parte terza integrano il vigente regolamento comunale che disciplina l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di CC n. 38 del 25/09/1995 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le norme dei due regolamenti siano in contrasto si applicheranno quelle dettate dal presente regolamento.

5. Con i termini occupazione e occupare si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

ELABORATI DEL PIANO

Sono elaborati del piano non vincolanti:

planimetria di analisi e fascicoli A3:

RILIEVO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DEI PLATEATICI
SCALA 1:1000

CENTRO STORICO DI BARDOLINO:

1. elementi del contesto urbano tav A3 (copertina,1,2,3,4)
scala 1:1000
2. rilievo delle attività commerciali e dei plateatici tav A3
(copertina,1,2,3,4) scala 1:1000
3. tipologia degli esercizi commerciali tav A3
(copertina,1,2,3,4) scala 1:1000

CENTRO STORICO DI CALMASINO:

1. elementi del contesto urbano tav A3 (copertina,1,2) scala
1:1000
2. rilievo delle attività commerciali e dei plateatici tav A3
(copertina,1,2) scala 1:1000
3. tipologia degli esercizi commerciali tav A3
(copertina,1,2) scala 1:1000

CENTRO STORICO DI CISANO:

1. elementi del contesto urbano tav A3 scala 1:1000
2. rilievo delle attività commerciali e dei plateatici tav A3
scala 1:1000
3. tipologia degli esercizi commerciali tav A3 scala 1:1000

ANALISI PERCETTIVA DI ALCUNI AMBITI SIGNIFICATIVI

fascicolo A3

SCHEDE CENSIMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI
(Ha carattere normativo il rettangolo posto in basso a destra
intitolato "Valutazione complessiva")

fascicoli A3

ABACO DELLE COPERTURE

fascicoli A3

CENTRO STORICO DI BARDOLINO:
TAVOLA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER
CATEGORIE scala 1:1000
TAVOLA DELLE AREE IN CUI E' CONCESSO L'UTILIZZO DI GAZEBI
CENTRO STORICO DI CALMASINO:
TAVOLA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER
CATEGORIE scala 1:1000

CENTRO STORICO DI CISANO:
TAVOLA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER
CATEGORIE scala 1:1000

Sono elaborati del piano normativi:

fascicolo A3

"REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE
DEGLI ELEMENTI DI ARREDO A DEFINIZIONE DELLE AREE DEL
SUOLO PUBBLICO E CANONE OSAP"

PARTE PRIMA: OCCUPAZIONE SUOLO ED ELEMENTI ARREDO

ARTICOLO 1.1 - DEFINIZIONI

1. Per occupazione di suolo pubblico, ai fini del presente regolamento, si intende il posizionamento di un insieme di elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico come definito nel comma 2 dell'art. 1.0 del presente regolamento, che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio:
 - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione per il ristoro all'aperto;
 - annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto;
 - annesso ad una attività alberghiera come spazio di sosta riservato;
 - annesso ad una attività commerciale per esposizione dei prodotti.Per tali occupazioni è dovuto al Comune un canone determinato con le modalità che saranno descritte in seguito.
2. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Tutte le altre occupazioni sono temporanee.
3. Per installazione di strutture su spazi privati visibili da suolo pubblico destinati a esercizio commerciale o esercizio pubblico e su suolo pubblico appartenente al patrimonio disponibile dell'Ente dato in concessione/affitto o altro a terzi privati si intende, ai fini del presente regolamento, il posizionamento di tende parasole, gazebo o simili strutture infisse all'edificio, insegne di esercizio escluse le targhe professionali fino a mq. 0,5 e mezzi pubblicitari.

ARTICOLO 1.2 TIPOLOGIA DI ELEMENTI E STRUTTURE

1. Gli elementi di occupazione del suolo pubblico di cui al precedente articolo 1.1 sono classificati come di seguito indicato:
 - a. OGGETTI TECNOLOGICI

- Cavi e condotte di rete: trattasi di tutte le adduzioni tecnologiche ad un fabbricato o porzione di esso, quali luce, gas, acqua potabile, ecc.
- Mobiletti per luce, acqua, gas, telefono: trattasi di quei contenitori all'interno dei quali trovano alloggio i contatori per le utenze sopra citate;
- Chiusure degli impianti tecnologici: trattasi di chiusure di impianti quali caldaie esterne e unità esterne di condizionamento in strutture di mascheramento;
- Unità esterne di impianti di condizionamento;
- Antenne paraboliche televisive;
- Contenitori distributivi: trattasi di apparecchiature finalizzate alla distribuzione automatica di merci e/o servizi direttamente utilizzabili da spazi pubblici.

b. OGGETTI DI CORREDO

- Panchine;
- Fioriere;
- Cestini per piccoli rifiuti urbani;
- Transenne e paletti parapetonali;
- Dissuasori di sosta;
- Porta-biciclette.

c. ILLUMINAZIONE PRIVATA (faretto, lampioncini e altri apparecchi posti in corrispondenza di attività).

d. OGGETTI DI NATURA ARTIGIANALE/COMMERCIALE

- Tavoli, sedie, mensole
- Banchi di mercato
- Tende parasole;
- Gazebo o simili strutture infisse all'edificio
- Targhe professionali;
- Vetrinette espositrici e bacheche.

e. INSEGNE DI ESERCIZIO E MEZZI PUBBLICITARI

2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini e posacenere per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta. Le occupazioni, se realizzate su suolo pubblico, saranno soggette al pagamento del canone.

3. La collocazione su suolo pubblico di soli tavolini e relative sedie e/o sole panche, vasi di fiori, distributori automatici poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali costituisce occupazione di suolo pubblico. È ammessa unicamente quando il posizionamento degli elementi di cui sopra non reca intralcio al passaggio pedonale. Ai fini del calcolo del canone OSAP dovuto per tale tipo di occupazione si farà riferimento alla minima figura geometrica contenente tutti gli elementi di arredo descritti.

ARTICOLO 1.3 - UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. Le occupazioni di suolo devono essere poste in essere garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non è consentito occupare spazi pubblici se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Appartengono alla classificazione di viabilità marginale, le strade che sono consentite ai soli residenti oppure quelle pedonali.

Non è consentito occupare suolo pubblico o parti di esso se l'occupazione:

- insiste su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici
- è collocata a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi. Distanze inferiori saranno valutate al momento della richiesta di autorizzazione.
- è collocata ad una distanza radiale non opportuna e/o adeguata dagli accessi alle chiese e/o capitelli votivi. Non è consentito installare occupazione di suolo pubblico o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo monumentale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni, se non previa autorizzazione della Soprintendenza fatta eccezione per tavolini o altri elementi che non precludano la vista dell'edificio. Le occupazioni di suolo pubblico non devono occultare la vista di targhe, lapidi, capitelli votivi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune. Listini prezzi, cartelli indicatori e fioriere dovranno essere collocati all'interno del suolo pubblico concesso.

3. Non è consentito installare occupazioni di suolo pubblico o parti di esse in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie le occupazioni di suolo pubblico non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione dell'occupazione di suolo pubblico occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore Tecnico competente in materia di viabilità e traffico.
4. Qualora l'occupazione di suolo pubblico interessi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza dell'occupazione di suolo pubblico.
5. È consentita un'occupazione di spazi limitrofi all'esercizio entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla superficie commerciale accessibile al pubblico (esclusi magazzini, cucine, locali accessori) dell'esercizio stesso, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti. Tale percentuale può essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 15 oppure l'estensione di prospetto dell'esercizio, qualora fosse maggiore; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50. Il parere del condominio, di cui al presente comma, non è necessario nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico sia collocato sotto aree porticate o nel caso in cui l'occupazione in eccesso, rispetto alla proiezione dell'esercizio, sia limitata a metri 1.
6. La profondità massima concedibile nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede superiore a metri 1,50. Nel caso di marciapiedi uguali o inferiori a 1,5 m. sarà possibile esclusivamente l'installazione di bacheche o vetrinette. Deve essere garantita la segnaletica di cui al comma 4 del presente articolo e il transito pedonale. Negli spazi pedonali la profondità massima

concedibile non deve essere superiore al 30% della profondità dell'area pedonale. In tutti i casi deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.

7. Nei percorsi porticati afferenti a vie e percorsi percorribili veicularmente non è ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato stesso.
8. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Responsabile del Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità con le quali porre in essere l'occupazione di suolo pubblico.
9. Le occupazioni di suolo pubblico devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte in apposita relazione allegata alla domanda e sottoscritta da tecnico abilitato.
10. Nel caso di nuovo avvio di attività o lavori di ristrutturazione del fabbricato dovrà essere dimostrata la presenza di un servizio igienico per ogni 60 mq. Di suolo pubblico con tavoli e sedie o di suolo privato occupato con tavoli e sedie e chiuso da struttura visibile da suolo pubblico autorizzata ai sensi dell'art. 1.6.

ARTICOLO 1.4 – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI AMMESSI

1. Tutti gli interventi relativi al posizionamento, rinnovo, sostituzione e manutenzione straordinaria degli elementi di arredo urbano insistenti su suolo pubblico, spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, sono subordinati all'ottenimento di idonea concessione amministrativa rilasciata dal Responsabile Servizi Finanziari acquisito il parere della commissione di cui all'art. 1.8, su richiesta dell'interessato da compilarsi su apposito modello messo a disposizione dall'Ente (modello A). Tali interventi dovranno essere realizzati in conformità alle norme previste nel presente regolamento.
2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 riguardino il posizionamento di tende parasole, gazebo o simili strutture infisse all'edificio, insegne di esercizio e mezzi pubblicitari il Responsabile dei Servizi Finanziari, oltre al parere della commissione di

cui all'art. 1.8, dovrà far acquisire al richiedente anche l'autorizzazione integrativa ambientale. In tal caso il modulo di richiesta messo a disposizione dal Comune (modello A) sarà adeguatamente integrato con ulteriore modulo contenente l'elenco della documentazione aggiuntiva necessaria da produrre (modello B). Da tale documentazione, descritta in seguito dovranno risultare evidenti:

- o i materiali previsti per ogni tipo di intervento di rifinitura;
 - o le tecniche di lavorazione dei suddetti materiali e le colorazioni proposte
3. Tutti gli interventi di posizionamento, rinnovo, sostituzione e manutenzione straordinaria di tende parasole, gazebo o simili strutture infisse all'edificio, insegne di esercizio e mezzi pubblicitari collocati su spazi privati visibili da suolo pubblico e destinati a esercizio commerciale o esercizio pubblico e su suolo pubblico appartenente al patrimonio disponibile dell'Ente dato in concessione/affitto o altro a terzi privati sono subordinati all'ottenimento di idonea autorizzazione integrativa ambientale rilasciata dal Responsabile Urbanistica e Gestione del Territorio su richiesta dell'interessato presentata su apposito modulo messo a disposizione dell'Ente (modello B).
 4. Nei casi previsti dall'art. 1.4 commi 2 e 3 sono fatti salvi tutti i procedimenti autorizzativi previsti per gli edifici e le zone soggette al vincolo di tutela monumentale, ambientale e/o paesaggistica, degli enti proprietari delle strade, così come disposto dagli articoli 21, 22, 159 del D.Lgs. n°42/04 e dall'articolo 23 del D.Lgs. n°285/92 e successive modifiche e integrazioni, che dovranno essere prodotti prima del rilascio della prescritta autorizzazione dal proprietario o avente titolo.
 5. Nel caso di spostamento della sede oppure nei casi di variazione delle tabelle merceologiche con modifiche alla situazione concessa, il procedimento autorizzativo si intende automaticamente revocato: in tal caso dovrà essere riproposto all'Amministrazione del Comune di Bardolino quanto previsto dal presente regolamento per un nuovo iter autorizzativo.
Da tale procedura sono esclusi i casi di subentro nella medesima attività di esercizio e le relative insegne se non verranno modificate.

ARTICOLO 1.5 – CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.

1. Al fine dell'ottenimento della concessione per occupazione di suolo pubblico deve essere presentata formale istanza in bollo su apposito stampato

(modello A) predisposto e messo a disposizione dall'ufficio comunale competente almeno 30 giorni prima di quello previsto per porre in essere l'occupazione. Nel caso l'occupazione venga posta in essere mediante l'installazione degli elementi descritti all'art. 1.4 comma 2 il richiedente dovrà acquisire anche l'autorizzazione integrativa ambientale e a tal fine dovrà integrare l'istanza di cui sopra con ulteriori documenti e dichiarazioni descritte in apposito stampato (modello B). La domanda compilata sullo stampato modello A ed eventualmente integrata con lo stampato modello B deve essere indirizzata al Responsabile dei Servizi Finanziari, responsabile del rilascio della concessione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 60 giorni per occupazione permanente, 10 giorni per temporanea. I predetti termini sono interrotti da richieste di integrazione della documentazione e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento della stessa. Qualora entro 60 giorni dalla richiesta di integrazione, non pervenga all'ufficio competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata. Tali termini vengono, inoltre, interrotti qualora sia necessario acquisire, per l'istruttoria della pratica, i pareri di altri Enti o autorità e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento del parere richiesto.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico non è necessaria per le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci nonché per coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo. In tal caso la sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 120 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

3. La concessione di occupazione suolo pubblico non è altresì necessaria per le occupazioni occasionali, quali quelle effettuate con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile originate da pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e salvo che per le stesse sia data comunicazione al competente ufficio comunale.

3. La domanda di concessione suolo pubblico deve contenere (modello A):

a) le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita iva, qualora lo stesso ne sia in possesso e nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, le generalità del legale

rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore o da chi ne fa le veci;

- b) L'ubicazione dettagliata della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- c) La durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione nonché la fascia oraria di occupazione;
- d) Il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- e) specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti, posacenere con supporto da terra per spazio fumatori);
- f) le modalità d'uso;
- g) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
- h) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente o autocertificazione redatta con le modalità di cui al DPR n°445/2000;
- i) dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio o autocertificazione redatta con le modalità di cui al DPR n°445/2000;
- j) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- k) dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
- l) versamenti COSAP e TARIFFA RIFIUTI relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione). Nel caso di immobile di proprietà versamenti ICI relativi all'anno precedente. Nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare autocertificazione redatta con le modalità di cui al DPR n°445/2000;

- m) autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili;
- n) L'accettazione di tutte le condizioni esposte nel presente regolamento;

4. Le domande di cui al comma precedente dovranno essere corredate, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione integrativa ambientale prevista per l'installazione degli arredi di cui al c. 2 dell'art. 1.4, dalla seguente documentazione (modello B):

PER TENDE PARASOLE, GAZEBO O SIMILI STRUTTURE INFISSE ALL'EDIFICIO, INSEGNE DI ESERCIZIO:

- a. planimetrie in tre copie in scala quotata, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui l'occupazione di suolo pubblico viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- b. relazione tecnica;
- c. estratto catastale o estratto aerofotogrammetrico con individuazione del fabbricato in cui verrà installata la struttura estesa ad un contesto sufficientemente ampio;
- d. campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
- e. fotografie a colori (formato minimo cm. 10x15) frontali e laterali del luogo dove l'occupazione di suolo pubblico dovrà essere inserita, in 4 copie e su supporto informatico;
- f. eventuale atto autorizzativo previsto per gli edifici e/o le zone soggette a vincolo di tutela monumentale, ambientale e/o paesaggistica, degli enti proprietari delle strade, così come disposto dagli articoli 21, 22, 159 del D.Lgs. n°42/04 e dall'articolo 23 del D.Lgs. n°285/92 e successive modifiche e integrazioni.

PER MEZZI PUBBLICITARI:

- a) fotografie a colori (formato minimo cm. 10x15) che rappresentino l'ambiente circostante con un raggio minimo di 50 m., in 4 copie e su supporto informatico;
- b) documentazione tecnica in 4 copie contenente:
 - o la rappresentazione grafica in scala quotata della facciata dell'edificio, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario;
 - o il bozzetto a colori del mezzo pubblicitario con la descrizione delle caratteristiche tecniche (materiali, dimensioni, ecc.);
 - o la rappresentazione grafica della struttura di sostegno dei mezzi pubblicitari, sia che essa venga ancorata a parete sia che venga fissata al suolo, indicando le caratteristiche tecniche e la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario. In entrambi i casi, va inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) sul suolo pubblico;
 - o la rappresentazione planimetrica, quando i mezzi pubblicitari non sono collocati in aderenza a fabbricati, sulla quale siano specificati la proprietà dell'area (pubblica o privata), la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario sia dalla carreggiata che dalla sede stradale, eventuali segnali stradali o pubblicitari e intersezioni esistenti nei 100 m. precedenti e successivi, alla posizione in cui si intende installare la pubblicità oggetto della domanda;
 - o estratto catastale o aerofotogrammetrico con individuazione del fabbricato su cui verrà installato il mezzo pubblicitario o il punto di collocazione dell'impianto.
- c) attestazione firmata dal costruttore o dall'installatore dell'impianto con la quale si attesti che il mezzo pubblicitario è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da assicurare la stabilità.
- d) atto autorizzativo previsto per gli edifici e/o le zone soggette a vincolo di tutela monumentale, ambientale e/o paesaggistica, degli enti proprietari delle strade, così come disposto dagli articoli 21, 22, 159 del D.Lgs. n°42/04 e dall'articolo 23 del D.Lgs. n°285/92 e successive modifiche e integrazioni.
- e) dichiarazione di conformità dell'impianto prevista ai sensi della L. n°46/90 rilasciata dalla ditta installatrice nei casi di installazione di qualsiasi impianto luminoso

- f) eventuale atto autorizzativo previsto per gli edifici e/o le zone soggette a vincolo di tutela monumentale, ambientale e/o paesaggistica, degli enti proprietari delle strade, così come disposto dagli articoli 21, 22, 159 del D.Lgs. n°42/04 e dall'articolo 23 del D.Lgs. n°285/92 e successive modifiche e integrazioni.

NEL CASO DI RICHIESTA DI VARIAZIONE SU INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Nel caso di variazione della pubblicità esposta o di sostituzione di parti del mezzo pubblicitario, aventi caratteristiche diverse da quelle descritte nell'autorizzazione e nella relativa documentazione, è necessario formulare una richiesta di variazione in bollo di legge e integrare la precedente documentazione con elaborati sufficienti a descrivere con precisione le variazioni intervenute.

NEL CASO DI RICHIESTA DI SPOSTAMENTO DI MEZZI PUBBLICITARI

Lo spostamento di mezzi pubblicitari già autorizzati, deve essere richiesto con apposita domanda in bollo di legge, con esclusione della documentazione già in atti alla precedente domanda di autorizzazione e allegando documentazione fotografica a colori in formato minimo 10x15.

5. Nel caso di occupazioni temporanee la domanda dovrà essere corredata, se e in quanto ritenuto necessario dal Responsabile Servizi Finanziari, sulla base del tipo di occupazione, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione dell'occupazione e del posizionamento dell'ingombro.

ARTICOLO 1.6 - AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO SU SUOLO PRIVATO VISIBILE DA SUOLO PUBBLICO DESTINATO A ESERCIZIO COMMERCIALE O ESERCIZIO PUBBLICO E SU BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DELL'ENTE.

- Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione integrativa ambientale per l'installazione di strutture su spazi privati visibili da suolo pubblico destinati a esercizio commerciale o esercizio pubblico e su suolo pubblico appartenente al patrimonio disponibile dell'Ente dato in concessione/affitto o altro a terzi privati dovrà prodursi istanza in bollo su modulo predisposto dall'Ente (modello B) al Responsabile Area Urbanistica e Gestione del Territorio, competente del provvedimento di autorizzazione.
- La documentazione da produrre è quella riportata nell'art. 1.5 comma 4.

ARTICOLO 1.7 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE SUOLO E DELLE INSTALLAZIONI

1. Salvo particolari condizioni indicate nell'atto stesso, la concessione decorre dalla data di rilascio e ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio e si rinnova automaticamente di anno in anno salvo decadenza, estinzione, modifica, sospensione, revoca, cessazione anticipata.
2. La concessione di occupazione del suolo pubblico permanente da porre in essere con strutture infisse al suolo potrà essere rilasciata per una durata massima di cinque anni purché permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. A tal fine dovrà essere presentata annualmente,, entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione ove il concessionario dichiara la totale conformità dell'occupazione di suolo alla concessione in essere.
3. La concessione di occupazione suolo pubblico stagionale è rilasciata per un periodo complessivo inferiore all'anno ed è soggetta a proroga e rinnovo. Nell'atto di concessione dovranno essere indicati la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione, le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima, l'importo del canone. Per ottenere la proroga l'interessato dovrà presentare istanza in bollo, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria. Resta fermo che la durata complessiva non potrà superare i 365 giorni. Potrà essere rilasciata una sola proroga.
4. L'autorizzazione integrativa ambientale ha la durata di 5 anni dalla sua emissione.

ARTICOLO 1.8 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico è subordinato al parere di una commissione formata dai responsabili degli Uffici: tributi, edilizia privata e polizia locale o loro delegati. Il parere dei singoli responsabili dovrà essere verbalizzato e potrà essere rilasciato anche in sede disgiunta.
2. Nell'atto di concessione dovranno essere indicati la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione, le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima, l'importo del canone.
3. Nel caso di occupazioni permanenti è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio della concessione una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata e relativi arredi completa di una dichiarazione resa ai sensi della

L. 445/2000 nella quale si attesti che l'occupazione realizzata è conforme a quella concessa.

4. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (cauzione in numerario o in titoli di Stato o mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore del Comune di Bardolino. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza del permesso di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a occupazione di suolo pubblico o all'esercizio di attività mediante occupazione di suolo pubblico. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione di occupazione di suolo pubblico nei casi di accertata occupazione abusiva.
5. In caso di presentazione di più domande per la stessa area o attività, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza con l'eccezione della priorità riservata alla richiesta dei titolari di esercizi che richiedono la concessione dello spazio contiguo o antistante il negozio stesso per la esposizione della loro merce.
6. Il funzionario responsabile ha sempre la facoltà di respingere le richieste di cui all'art. 1.5, motivando il rigetto.
7. Nel caso di occupazioni di suolo pubblico che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della autorizzazione o da cui possano derivare danni al demanio o patrimonio indisponibile comunale o a terzi, o, infine, in particolari motivate circostanze che lo giustifichino, è prescritto il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro, adeguato al caso, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. La restituzione avrà luogo a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale non oltre sei mesi dalla conclusione del lavoro.
8. L'atto di autorizzazione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla occupazione, dovendo egli

procurarsi, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte che a richiesta dovrà esibire.

9. In tutti i casi l'autorizzazione si intende accordata con la facoltà per il Comune di imporre in ogni momento nuove condizioni e prescrizioni – anche durante il corso della autorizzazione stessa – nonché lo spostamento, la rimozione di impianti e strutture per motivate ragioni di pubblico interesse derivanti da esigenze di tutela del paesaggio, della viabilità, della sicurezza e ciò senza obbligo di indennizzo. L'Amministrazione si adopererà affinché tali nuove condizioni e prescrizioni siano imposte durante i mesi di chiusura invernale degli esercizi.
10. L'autorizzazione è di regola rilasciata a titolo personale. Per le occupazioni permanenti è concessa la facoltà di subconcessione previa comunicazione all'ufficio competente che, verificati gli eventuali requisiti per l'ottenimento della concessione in capo al subentrante, avrà la facoltà di negarla entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o di accoglierla rilasciando l'autorizzazione alle stesse condizioni di quella del precedente concessionario. Se in caso di subentro dovessero presentarsi variazioni sostanziali nel contenuto della autorizzazione, gli interessati, su invito dell'ufficio competente, dovranno produrre domanda per il rilascio di nuova autorizzazione, con le stesse modalità previste dal presente articolo.
11. Qualsiasi spesa inerente il rilascio dell'atto di autorizzazione è a totale ed esclusivo carico del titolare del medesimo atto.
12. Il titolare di concessione di occupazione permanente di spazi pubblici potrà ottenere, a seguito di apposita richiesta, l'ampliamento con occupazione temporanea del suolo già concesso in occasione di feste e manifestazioni. L'occupazione temporanea potrà fare oggetto di un unico atto di autorizzazione ove saranno indicati il numero di giorni oggetto di ampliamento.
13. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere per ogni molestia o danno derivante dall'occupazione. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 1.9 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATIVA AMBIENTALE

1. Nell'autorizzazione integrativa ambientale dovranno essere indicati la durata dell'occupazione e le eventuali condizioni alle quali il Comune subordina l'autorizzazione.
2. E' prescritto l'obbligo di presentare, entro 60 giorni dalla fine lavori una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata e relativi arredi completa di una dichiarazione resa ai sensi della L. 445/2000 nella quale si attesti che l'installazione realizzata è conforme a quella autorizzata.
3. In tutti i casi l'autorizzazione si intende accordata con la facoltà per il Comune di imporre in ogni momento nuove condizioni e prescrizioni – anche durante il corso della autorizzazione stessa – nonché lo spostamento, la rimozione di impianti e strutture e ciò senza obbligo di indennizzo.
4. Il funzionario responsabile ha sempre la facoltà di respingere le richieste di cui all'art. 1.6, motivando il rigetto.

ARTICOLO 1.10- RINNOVO OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. L'occupazione di suolo pubblico temporaneo stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'art. 1.5.
2. In occasione di richiesta del rinnovo, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del occupazione di suolo pubblico a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti COSAP e TARIFFA RIFIUTI riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui ai punti g) e h) del comma 3 dell'articolo 1.5. Nel caso di immobile di proprietà dovrà essere altresì dimostrato il versamento dell'ICI dell'anno precedente. Nel caso di smarrimento potrà essere accettata regolare autocertificazione. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.
3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione e del suo rilascio, il Responsabile dei Servizi Finanziari, competente del provvedimento deve darne comunicazione ai responsabili degli uffici di cui all'articolo 1.6 comma 1 entro 10 giorni dalla

presentazione della domanda. Tali settori dovranno comunicare eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 1.11 – OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio Servizi Finanziari il quale provvederà ad accertare, anche con la collaborazione di altri uffici comunali, se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni previste nel presente regolamento per le occupazioni abusive.

ARTICOLO 1.12 - ATTIVITA' – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. L'occupazione di suolo pubblico non deve essere adibito ad uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione. Nelle occupazioni direttamente e fisicamente collegate ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Sul suolo concesso è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento quali ad esempio videogiochi o simili.
3. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato nella concessione e alla durata stabilita;
 - b) occupare l'area e/o lo spazio esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgervi solo le attività esplicitate nella concessione stessa;
 - c) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo lo spazio o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese. E' facoltà

dell'Amministrazione trattenere le eventuali addizioni senza il pagamento di indennità alcuna;

- d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana o al personale dei competenti uffici appositamente autorizzati, l'atto che legittima l'occupazione.
 - e) versare alle scadenze stabilite il canone previsto, nonché tutti gli eventuali oneri derivanti dal rilascio della concessione;
 - f) costituire la cauzione eventualmente prevista dall'atto di concessione;
 - g) non appendere oggetti o corpi sospesi di alcun tipo a tende o simili nel caso l'occupazione venga effettuata con tali mezzi.
 - h) installare menù su supporti a suolo, cartelli, insegne all'interno dell'occupazione autorizzata.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. In caso contrario provvederà il Comune con le modalità previste dall'art. 1.14 comma 2.

ARTICOLO 1.13 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. L'amministrazione comunale può in qualsiasi momento per motivate ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato. In tal caso, con esclusione dei provvedimenti di urgenza, verrà comunicato l'avvio di procedimento con invito a controdedurre nel termine di gg. 10, prima dell'adozione del provvedimento. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione della concessione sarà notificato agli interessati con apposito atto nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza.
2. Chi pone fine volontariamente all'occupazione permanente o temporanea prima del termine stabilito nell'atto di concessione, non ha titolo alla restituzione del canone. Nel caso di occupazioni permanenti pluriennali, l'interessato dovrà comunicare entro il 31 ottobre la cessazione dell'occupazione per l'anno o gli anni solari successivi.

3. Solamente in casi eccezionali, valutati da parte del funzionario responsabile ufficio servizi finanziari, potranno essere accettate comunicazioni pervenute oltre tale data, comunque entro il 31 dicembre.

4. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal comune danno diritto solamente al rimborso proporzionale del canone di concessione già corrisposto. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

ARTICOLO 1.14 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti l'occupazione di suolo pubblico, deve essere risarcito dai titolari della concessione o dagli occupanti di fatto.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, nel caso il titolare della concessione non provveda al ripristino a proprie spese, il settore tecnico comunale provvederà all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, fornendo al settore servizi finanziari elenco delle spese occorse al fine dell'addebito al concessionario delle spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 1.15 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dell'occupazione di suolo pubblico devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. Il permesso di occupazione del suolo pubblico non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti. Qualsiasi intervento sulle alberature esistenti dovrà essere formalmente richiesto e autorizzato dal competente ufficio comunale.

4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti e di posacenere, da prevedere nel progetto, così come definito nel Regolamento di Polizia Urbana.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma, materiale e colore non richiede nuove autorizzazioni.
7. Nel caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 45 giorni, tutte le attrezzature e arredi mobili collocati sul suolo pubblico dovranno essere rimosse e portate all'interno dell'esercizio o in altro idoneo sito non visibile dall'esterno. Potranno rimanere installate esclusivamente le strutture infisse al suolo purché non contenenti nulla all'interno.
8. Allo scadere del termine del permesso di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del occupazione di suolo pubblico.
9. Durante il periodo di chiusura stagionale non potranno essere coperte le vetrate, gli elementi di illuminazione e altri elementi fissi di arredo degli esercizi ricettivi/commerciali o artigianali con materiali non consoni, tipo carta da giornale, sacchetti di plastica, ecc.

Art. 1.16 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE.

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti il territorio, nonché per le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio il Comune è classificato in 5 categorie come da planimetria allegata al presente Regolamento (NUOVO all. sub. B) in base alla diversa importanza delle aree delle strade e degli spazi pubblici ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. La tariffa da applicare alle occupazioni interessate si determinerà tenendo conto che:
 - a) Al territorio appartenente alla 1° categoria viene applicata la tariffa stabilita annualmente dall'organo competente.

- b) Al territorio appartenente alla 2° categoria viene applicata la tariffa di cui al punto a) ridotta all'85%.
- c) Al territorio appartenente alla 3° categoria viene applicata la tariffa di cui al punto a) ridotta al 76.7%.
- d) Al territorio appartenente alla 4° categoria viene applicata la tariffa di cui al punto a) ridotta al 53.4%.
- e) Al territorio appartenente alla 5° categoria viene applicata la tariffa di cui al punto a) ridotta al 30%.

Art. 1.17 ELEMENTI INCIDENTI SULLA TARIFFA.

La tariffa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone si determina automaticamente per ciascuna di esse.

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione ortogonale al suolo dello stesso, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazio già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46 (importi stabiliti per l'anno 1998 dal D.Lgs. 446/97). Gli importi di che trattasi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo di utenze da considerare è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, salvo il caso di aziende di nuova costituzione, per le quali il numero di utenze al quale commisurare il canone sarà determinato sulla base di stime e corrette con il numero di utenze rilevate al 31 dicembre dell'anno di imposizione o al termine del periodo di occupazione se antecedente a tale data.

Art. 1.18 TARIFFA.

Le tariffe per metro quadrato o lineare, determinate sulla base del valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività sono stabilite annualmente dal competente organo e sono relative ad ogni singola tipologia di occupazione indicata nell'apposito Allegato A) al presente Regolamento.

La tariffa di cui al comma 1 si intende riferita alla prima categoria nella quale è suddiviso il territorio comunale. Nel caso di specifiche tipologie di occupazioni non previste nel suddetto allegato, la tariffa sarà individuata per analogia con riguardo ad occupazioni similari.

La tariffa di cui al comma 1 deve essere moltiplicata per i seguenti coefficienti a seconda della attività esercitata dal titolare della concessione:

- affittacamere	tariffa x 1.20
- industriale	tariffa x 1.20
- commercio all'ingrosso, intermediazione del commercio con deposito, trasporti	tariffa x 1.14
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, bar	tariffa x 1.35
- commercio al minuto di articoli tessili ed abbigliamento	tariffa x 1.15
- altro commercio al minuto, carburanti e lubrificanti	tariffa x 1.15
- alberghiera, turistica, di pubblico esercizio e altre attività di commercio	tariffa x 1.35
- edilizia	tariffa x 1.16
- professionali ed artistiche, di servizi vari di credito e servizi finanziari, di assicurazioni	tariffa x 1.35
- spettacoli viaggianti e simili	tariffa x 1.02
- altre attività	tariffa x 1.20

Art. 1.19 DETERMINAZIONE DEL CANONE

Il canone si ottiene commisurando la tariffa di cui agli articoli precedenti - determinata sulla base della classificazione del territorio, dell'entità dell'occupazione, del valore economico della disponibilità dell'area, del sacrificio imposto alla collettività e delle attività esercitate dai titolari delle concessioni - alla durata dell'occupazione applicando la formula di cui all'allegato C).

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate a canone sulla base di tariffa giornaliera che dovrà essere adeguatamente proporzionata a seconda delle ore per le quali si richiede l'occupazione.

Dalla misura complessiva del presente canone dovrà essere detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge e riscossi per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La misura minima del canone è fissata in € 1,00 al quale dovrà arrotondarsi qualsiasi importo di misura inferiore.

Art. 1.20 SOGGETTO PASSIVO

Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 1.20 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e non si tiene conto delle occupazioni di sottosuolo.

Se il distributore è posto su area non pubblica e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.

Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diversa categoria, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Art. 1.21 OCCUPAZIONI ABUSIVE DI SUOLO PUBBLICO

Le occupazioni di suolo pubblico (individuate ai sensi del comma 1 dell'art. 1.0 del presente regolamento) realizzate in assenza di apposita concessione comunale oppure in difformità dalle disposizioni dell'atto di concessione oppure che si protraggano oltre il termine previsto dalla stessa senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero dopo la revoca o l'estinzione della stessa, sono considerate abusive.

Nei casi di occupazioni abusive l'ufficio di polizia municipale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Alle occupazioni abusive è applicata, oltre alla misura del canone stesso, una indennità pari al canone, maggiorato del 50%. Le occupazioni abusive sono permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, temporanee negli altri casi. Le occupazioni temporanee, nel caso non sia possibile accertare esattamente la data di inizio

dell'occupazione, si presumono effettuate dal sessantesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Le sanzioni di cui al presente articolo saranno irrogate, sulla base di apposito verbale della Polizia Locale, dal Responsabile Servizi Finanziari o dal concessionario nel caso di affidamento in concessione.

ARTICOLO 1.23 OBBLIGHI E SANZIONI INERENTI L'INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI D'ARREDO

1. Salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1.21 nel caso le occupazioni siano poste in essere su suolo pubblico, nel caso di violazioni delle norme del presente regolamento verranno applicate le sanzioni amministrative così come previsto dall'art. 16, Capo III Disposizioni in materia di Enti Locali della L. n°3/03.

2. Salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1.22 nel caso le occupazioni siano poste in essere su suolo pubblico, i lavori di arredo urbano eseguiti o modificati in assenza o in difformità dall'atto autorizzativo integrativo ambientale costituiscono violazione ambientale (segnalata per dovere all'autorità giudiziaria – avvio procedimento penale) e saranno sanzionati amministrativamente con le seguenti modalità:

ELEMENTI CONFORMI ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO POSTI IN ESSERE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO IN ASSENZA O IN DIFFORMITA' DELL'AUTORIZZAZIONE STESSA:

- Sanzione ambientale amministrativa nelle seguenti misure:
 - Tende parasole € 1.500,00
 - Gazebo o strutture simili affisse agli edifici € 3.000,00
 - Insegne di esercizio e mezzi pubblicitari € 500,00
- Obbligo di procedura autorizzativa in sanatoria da richiedere entro 30 giorni dall'accertamento della situazione irregolare. La procedura da seguire è quella indicata all'art. 1.5/1.6. Nel caso di inadempienza da parte dell'interessato verrà notificata l'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi.

ELEMENTI NON CONFORMI ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO E NON RIMOSSI DOPO IL 31/12/2006 SALVO PROROGHE O POSTI IN ESSERE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO SENZA AUTORIZZAZIONE O IN DIFFORMITA' DELLA STESSA:

- Ordinanza di demolizione dei manufatti non autorizzati con il pagamento di ogni onere a carico dell'avente titolo.

3. Responsabile del provvedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra sarà il Responsabile Urbanistica e Gestione del Territorio.

4. Il Sindaco, qualora l'aspetto degli elementi di arredo urbano e dei mezzi pubblicitari si presentasse in maniera indecorosa per l'immagine dell'ambiente urbano, ne può ordinare la sistemazione, da eseguirsi secondo la normativa del presente regolamento, previa diffida notificata all'interessato, fissando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori e nel caso di non adempimento potrà riservarsi l'intervento sostitutivo, ai sensi della vigente legislazione ed imputare la spesa al proprietario o avente titolo.

Il Sindaco potrà sempre e comunque, una volta verificata l'indecorsità dell'eseguito, ordinare la demolizione dei manufatti non autorizzati, con il pagamento di ogni onere a carico dell'avente titolo.

ARTICOLO 1.24 – RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI NON CONFORMI

1. Gli elementi di arredo urbano installati su suolo pubblico senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista concessione o posti in essere in difformità della stessa e quelli installati su suolo privato visibile da spazi pubblici destinato a esercizi commerciali o esercizio pubblico o su beni del patrimonio pubblico disponibile dato in concessione/affitto o altro a terzi, posti in essere senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione integrativa ambientale o in difformità della stessa sono abusivi.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico in assenza di concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia l'ufficio di polizia locale, previa contestazione delle relative violazioni, invita alla rimozione dei materiali e alla rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un termine di 5 giorni per adempiere.

3. L'ufficio di polizia locale invierà segnalazione all'Ufficio Servizi Finanziari. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, l'Ufficio emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro otto giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui l'occupazione di suolo pubblico è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre

l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di un nuovo permesso per l'anno successivo.

4. Nel caso venga accertata l'installazione di elementi di arredo su suolo visibile da spazi pubblici destinato a esercizi commerciali o esercizio pubblico o su beni del patrimonio pubblico disponibile dato in concessione/affitto o altro a terzi si provvederà secondo quanto stabilito dall'art. 1.23 c. 2.
5. Il Comune ha facoltà di imporre la rimozione e/o la sistemazione di qualsiasi elemento quando ciò sia necessario per esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o di altre esigenze di interesse pubblico.
6. Nel caso di nuove o urgenti installazioni nel territorio dei centri storici di segnaletica stradale o impianti semaforici, o nel caso di riassetto della viabilità, l'ufficio di polizia locale è autorizzato a rimuovere autonomamente tutti quegli elementi, che la vigilanza reputi di disturbo o non risultino a distanza regolamentare dal nuovo impianto.
7. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine previsto, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.
8. Gli elementi abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento della sanzione dovuta e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione, trasporto e custodia.
9. Trascorsi 6 mesi dalla mancata richiesta di restituzione, il Comune potrà procedere alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato e il ricavo viene incamerato fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'ufficio economato non provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvederà alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

10. Qualora sia impossibile identificare il responsabile dell'opera abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni. Il Comune si riserva, in tal caso, ogni ulteriore azione nei confronti del responsabile successivamente identificato.

ARTICOLO 1.25 - SOSPENSIONE E REVOCA DEL PERMESSO

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. Il permesso è sospeso qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c. la mancanza di manutenzione comporti nocuo al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio del permesso.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. gli elementi di arredo non vengano ritirati e custoditi trascorsi i termini di cui all'art. 1.15;
 - b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, della TARIFFA RIFIUTI;
 - d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a occupazione di suolo pubblico per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;

- e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti e delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - f. nel caso che, trascorso il periodo di sospensione accordato per le motivazioni di cui al comma 2, persistano le motivazioni che hanno indotto la sospensione medesima;
 - g. nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma 8, articolo 4 per le occupazioni permanenti.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d), sono adottati dal soggetto preposto al rilascio del permesso, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dalla Polizia Locale, (tranne nel caso del comma 3 lett. C) che verrà accertato dall'ufficio tributi) che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
6. Sono causa di decadenza della concessione:
- a. la violazione di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suoli,
 - b. il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti,
 - c. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o dei beni pubblici concessi.
7. La decadenza opererà nel caso in cui il titolare della concessione, ricevuta la formale diffida, non vi adempia nei termini indicati.
8. Il provvedimento di decadenza della concessione sarà notificato agli interessati con apposito atto.
9. Sono causa di estinzione della concessione:
- a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

- b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

11. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza o per quello successivo all'estinzione della concessione, il canone già versato non sarà restituito.

ARTICOLO 1.26 - PAGAMENTO DEL CANONE – OCCUPAZIONI PERMANENTI

Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.

Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune, oppure su conto corrente bancario intestato alla Tesoreria comunale ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario medesimo con arrotondamento a un euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 centesimi o per eccesso se è superiore.

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre ad eccezione del primo trimestre per il quale il pagamento dovrà avvenire l'ultimo giorno del terzo mese del trimestre) qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 2.582,28.

Nel caso di primo anno di attività del soggetto richiedente la concessione è ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 516,46.

A parziale deroga di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il versamento del canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi dovuti devono essere versati su apposito conto corrente postale intestato al Comune e recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

ARTICOLO 1.27 PAGAMENTO DEL CANONE – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dall'articolo precedente.

ARTICOLO 1.28 – RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.

Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

ARTICOLO 1.29- DEROGHE

1. E' possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente alla collocazione dell'occupazione di suolo pubblico al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).

Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità preposta al rilascio del permesso, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

2. La Giunta comunale può derogare alle norme del presente regolamento nel caso di presentazione di specifici "piani progettuali" di adeguamento alle norme dello stesso da parte di Associazioni o gruppi di proprietari per comparti omogenei, che abbiano come finalità la valorizzazione di parte ben definite dal territorio (vie, piazze, lungolaghi) in attuazione e conformemente ai principi del presente regolamento. La domanda, di concessione/autorizzazione dovrà seguire l'iter descritto negli artt. 1.5 e successivi.

3. La Giunta comunale può, in deroga alle norme regolamentari, autorizzare direttamente con proprio atto deliberativo, le occupazioni temporanee poste in essere da soggetti che hanno ottenuto patrocinio per manifestazioni.

ARTICOLO 1.30 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Tutte le installazioni disciplinate dal presente regolamento, già esistenti su suolo pubblico o privato, dopo l'entrata in vigore del regolamento dovranno adeguarsi ai parametri e alle prescrizioni stabilite dalle specifiche schede allegate. Ogni occupazione di suolo pubblico e di suolo privato nei casi previsti dal regolamento, dovrà essere autorizzata.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al Regolamento per il Canone sulle iniziative pubblicitarie ed al Regolamento di Polizia Urbana. Nel caso di norme regolamentari contrastanti dovranno essere applicate quelle prescritte dal presente regolamento.
3. Per il primo anno di applicazione, i tempi previsti per il rilascio dei permessi sono raddoppiati.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutte le concessioni in vigore cesseranno alla data del 31.12.06.
5. In sede di prima applicazione la commissione che dovrà esaminare le richieste sarà formata dai responsabili degli uffici di cui all'articolo 1.6 comma 1 con l'eventuale consulenza dell'estensore del Piano al fine di chiarirne le modalità.
6. Per le occupazioni di suolo pubblico o l'installazione di elementi di arredo su suolo privato visibile da suolo pubblico destinato a esercizi commerciali o esercizio pubblico o su beni patrimoniali disponibili del comune in precedenza autorizzate che siano conformi alle norme del presente regolamento e alle prescrizioni dettate dalle singole schede allegate allo stesso il concessionario dovrà presentare domanda di nuova concessione/autorizzazione integrativa ambientale ma sarà esonerato dalla presentazione della documentazione di cui al modello B.
7. Per le occupazioni già in precedenza autorizzate ma non conformi alle disposizioni del presente regolamento e per le quali il titolare richiede nuova concessione /autorizzazione conforme alle norme regolamentari è prevista la possibilità di rimuovere e/o adeguare le strutture o altro non conformi, a cura e spese del titolare entro il 31.03.2007, salvo proroga motivata della Giunta Comunale. Tale proroga sarà concessa sulla base di un piano contenente modi e tempi di adeguamento alle nuove prescrizioni. L'Ente richiederà idonea polizza fideiussoria a garanzia dei lavori da porre in essere.

8. Le occupazioni di suolo pubblico o privato prive di concessione ma conformi alle prescrizioni del presente regolamento e delle schede allegate dovranno munirsi della concessione presentando la domanda prevista dal presente regolamento.
9. Le occupazioni di suolo pubblico o privato non autorizzate, poste in essere attraverso gazebo o simili strutture infisse agli edifici e non conformi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle schede allegate dovranno essere rimosse o adeguate a cura e spese del titolare entro il 31.10.06, salvo proroga motivata da parte della giunta e quanto previsto al comma 7.
10. In conseguenza dell'applicazione del canone per occupazione spazi ed aree pubbliche resta esclusa l'applicazione, nel territorio comunale, della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lvo 15/11/1993 n. 507.
11. Ogni occupazione di suolo sarà individuata per mezzo di una scheda identificativa contenenti le informazioni elencate nell'allegato C.

ARTICOLO 1.31 - AGEVOLAZIONI

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta del 80%.

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1.6 comma 10, in caso di presentazione di più domande per la stessa area per occupazioni di cui al comma precedente e per altri tipi di occupazioni, a parità di condizioni, viene data priorità alle occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

ARTICOLO 1.32 - RIDUZIONI

Per quanto riguarda le occupazioni permanenti e temporanee vengono stabilite le seguenti riduzioni in relazione al minor valore economico della disponibilità dell'area nonché al minor sacrificio imposto alla collettività:

- a) occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50% (ad esclusione di strutture infisse al suolo);
- b) la tariffa per occupazioni con tende retrattili non aggettanti direttamente sul suolo pubblico è ridotta al 30%. Nel caso le tende siano poste a copertura di occupazioni di suolo già autorizzate la tariffa sarà determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle stesse.

- c) occupazioni realizzate con ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili, la tariffa è ridotta al 50%.
- d) occupazioni poste in essere solo con fioriere o simili arredi di abbellimento, la tariffa è ridotta al 50%.

ARTICOLO 1.33 - ESCLUSIONI

Sono escluse dal canone in quanto si ritiene nullo il valore economico della disponibilità dell'area nonché il sacrificio imposto alla collettività:

- a) le occupazioni poste in essere da attività commerciali, artigianali o simili che non si protraggano per più di centoventi minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del comune
- b) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. C T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) Le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi Pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie gli orologi funzionanti per pubblica utilità, le aste delle bandiere;
- e) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- h) Le occupazioni di aree cimiteriali
- i) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.

- j) Occupazione per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.
- k) Occupazioni effettuate con balconi
- l) Occupazioni effettuate con passi carrabili.
- m) tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Bardolino o dallo stesso patrocinate o dalle sue società allo scopo costituite, istituzioni nonché ad associazioni, consorzi e comitati in cui il Comune di Bardolino figura tra i soci fondatori;
- n) le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;

ARTICOLO 1.34 – MAGGIORAZIONI DEL CANONE

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, in relazione al valore economico della disponibilità dell'area, la tariffa è aumentata del 50%.

Per le occupazioni permanenti di suolo alle quali si aggiunge l'occupazione di soprassuolo con strutture fisse quali gazebo o simili, in considerazione del maggior valore economico della disponibilità dell'area, la tariffa è aumentata del 100.%

ARTICOLO 1.35 – ABROGAZIONI

Ogni disposizione regolamentare in contrasto con il presente Regolamento deve intendersi abrogata.

ARTICOLO 1.36 – ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni tecniche del presente regolamento entreranno in vigore il 01/11/2006.
Le disposizioni riguardanti il canone per occupazione suolo pubblico entreranno in vigore il 01/01/2007.

ALLEGATO A)
COSAP – OCCUPAZIONI PERMANENTI – TARIFFA ANNUA
INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

SUOLO PUBBLICO

Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande
Cartellonistica pubblicitaria stradale
Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
Esposizioni di merci alla rinfusa all'esterno dei negozi
Ponteggi attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
Tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
Fioriere e simili
Distributori di carburante

SOPRASSUOLO

Tende parasole a copertura di sedie e tavoli
Tende parasole a copertura di merci
Tende
Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo

SOTTOSUOLO

Cisterne e serbatoi interrati in genere
Condotte e tubazioni interrate, pozzi pozzetti cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità

ALLEGATO A)
COSAP - OCCUPAZIONI TEMPORANEE – TARIFFA GIORNALIERA
INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

SUOLO PUBBLICO

Banchi di vendita e simili (escluse le tende sporgenti)
Esposizione di merci all'esterno di negozi su appositi espositori
Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lav. edili e simili
Spettacoli viaggianti e circensi
Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive
Deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici
Fioriere e simili
Tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

SOPRASSUOLO

Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
Tende parasole a copertura di sedie e tavoli
Tende parasole a copertura di merci
Tende
Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze

SOTTOSUOLO

Pozzi, pozzetti condutture cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio.

ALLEGATO C)
FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE (OCCUPAZIONI PERMANENTI):

$$C = (t \times r \times m \times k) \times n$$

t = tariffa stabilita per ogni tipologia di occupazione di cui all'allegato A)

r = percentuale di riduzione corrispondente alle varie categorie di strade.

- Per la 1° categoria sarà pari a $100/100 = 1$
- Per la 2° categoria sarà pari a $85/100 = 0,85$
- Per la 3° categoria sarà pari a $76,7/100 = 0,767$
- Per la 4° categoria sarà pari a $53,4/100 = 0,534$
- Per la 5° categoria sarà pari a $30/100 = 0,30$

m = superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni al

metro quadrato o lineare superiore.

k = coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni in base alle seguenti misure:

- | | |
|--|----------------|
| - affittacamere | tariffa x 1.20 |
| - industriale | tariffa x 1.20 |
| - commercio all'ingrosso, intermediazione del commercio con deposito, trasporti | tariffa x 1.14 |
| - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, bar | tariffa x 1.35 |
| - commercio al minuto di articoli tessili ed abbigliamento | tariffa x 1.15 |
| - altro commercio al minuto, carburanti e lubrificanti | tariffa x 1.15 |
| - alberghiera, turistica, di pubblico esercizio e altre attività di commercio | tariffa x 1.35 |
| - edilizia | tariffa x 1.16 |
| - professionali ed artistiche, di servizi vari di credito e servizi finanziari, di assicurazioni | tariffa x 1.35 |
| - spettacoli viaggianti e simili | tariffa x 1.02 |
| - altre attività | tariffa x 1.20 |

n = numero di anni per i quali è rilasciata la concessione.

ALLEGATO C)

FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE (OCCUPAZIONI TEMPORANEE):

$$C = [(t/24 \times h) \times r \times m \times k]$$

t = tariffa stabilita per ogni tipologia di occupazione di cui all'allegato A

h = numero di ore per la quale è rilasciata la concessione

r = percentuale di riduzione corrispondente alle varie categorie di strade.

- Per la 1° categoria sarà pari a $100/100 = 1$
- Per la 2° categoria sarà pari a $85/100 = 0,85$
- Per la 3° categoria sarà pari a $76,7/100 = 0,767$
- Per la 4° categoria sarà pari a $53,4/100 = 0,534$
- Per la 5° categoria sarà pari a $30/100 = 0,30$

m = superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni al

metro quadrato o lineare superiore.

k = coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni in base alle seguenti misure:

- | | |
|--|----------------|
| - affittacamere | tariffa x 1.20 |
| - industriale | tariffa x 1.20 |
| - commercio all'ingrosso, intermediazione del commercio con deposito, trasporti | tariffa x 1.14 |
| - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, bar | tariffa x 1.35 |
| - commercio al minuto di articoli tessili ed abbigliamento | tariffa x 1.15 |
| - altro commercio al minuto, carburanti e lubrificanti | tariffa x 1.15 |
| - alberghiera, turistica, di pubblico esercizio e altre attività di commercio | tariffa x 1.35 |
| - edilizia | tariffa x 1.16 |
| - professionali ed artistiche, di servizi vari di credito e servizi finanziari, di assicurazioni | tariffa x 1.35 |
| - spettacoli viaggianti e simili | tariffa x 1.02 |
| - spuntisti mercato | tariffa x 2.50 |
| - altre attività | tariffa x 1.20 |

PARTE SECONDA: SPAZI ALL'APERTO

**OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI SUOLO
PRIVATO VISIBILE DA SUOLO PUBBLICO
DESTINATO A ESERCIZIO COMMERCIALE O
ESERCIZIO PUBBLICO - CRITERI DI
REALIZZAZIONE E MATERIALI**

Gli elementi dell'occupazione di suolo pubblico sono classificati come di seguito indicato:

- arredi: tavoli, sedie e panche
- elementi di copertura e riparo
- elementi di delimitazione verticali e orizzontali
- elementi accessori: stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, espositori, posacenere con supporto da terra.

Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono ammessi sul suolo pubblico.

Nella scelta dei materiali e delle tipologie si deve far riferimento all'abaco allegato al presente piano ("abaco delle coperture" ed "abaco degli elementi di delimitazione perimetrale")

Particolari linee di prodotti, appositamente progettate in funzione di un qualificato inserimento ambientale degli elementi, potranno essere ammesse, in tutto il territorio o unicamente per ambiti particolari, previa motivata e formale approvazione da parte di apposita commissione prevista dall'art. 1.8 comma 1.

Possono essere previsti nel corso dell'uso del occupazione di suolo pubblico la presenza di tipologie diverse di elementi di arredo o delimitazione, in questo caso le modalità d'uso, le caratteristiche tecniche degli elementi e la loro posizione su suolo pubblico devono essere chiaramente illustrati in sede di progetto.

ARTICOLO 2.1 - ARREDI

Tavoli, sedie, poltroncine o panche sono gli elementi indispensabili per il funzionamento di ogni occupazione di suolo pubblico che per definizione e' un insieme armonico di tali arredi al fine di consentire momenti di relax all'aperto consumando quanto i pubblici esercizi possono offrire. Il concessionario dovrà garantire il decoro e l'ordinaria manutenzione dello spazio e degli elementi autorizzati.

Nel presupposto che tutto quanto viene inserito nello scenario di percezione comune debba, oltre che espletare le funzioni richieste che lo hanno motivato, contribuire anche alla qualità

dell'immagine complessiva, i sopraccitati arredi mobili devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati.

Occorre pertanto che nel progetto vengano puntualmente illustrate le tipologie di arredi che si intendono utilizzare.

In particolare nel caso di componenti di tipo seriale l'illustrazione può avvenire attraverso ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche dei manufatti quali ad esempio riproduzioni fotografiche, copie di estratti di cataloghi. Nel caso di componenti appositamente progettati la documentazione di progetto anche su supporto informatico deve contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico formale.

Le sedie e le panche dovranno essere di struttura semplice e realizzate con materiale pregiato, preferibilmente acciaio satinato elettrolucidato o verniciato, alluminio o ferro verniciato, legno o midollino; è vietato l'uso di sedie in monoscozza ossia prodotte con stampo unico di basso pregio.

I tavoli saranno preferibilmente di semplice lavorazione e senza eccessive decorazioni ; i materiali dovranno coordinarsi con quelli delle sedie (acciaio satinato elettrolucidato o verniciato, alluminio o ferro verniciato, legno o midollino, ghisa con piani in pietra). E' vietato l'uso di tavolini in monoscozza ossia prodotti con stampo unico di basso pregio.

Nel caso di rivestimenti in tessuto i colori dovranno essere coordinati con quelli delle eventuali coperture.

ARTICOLO 2.2 ELEMENTI DI COPERTURA E RIPARO

Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti a occupazione di suolo pubblico costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale. Dunque non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio cittadino.

In particolare **non sono ammissibili** le seguenti tipologie di copertura:

- Falda in tessuto variamente inclinabile, raccogliabile in corrispondenza di uno dei due sostegni laterali.



- Falda a doppia capote in tessuto con sostegni laterali in corrispondenza del colmo.
- Falda a profilo semicircolare in tessuto con sostegni perimetrali.

INDICAZIONI E PRECISAZIONI AMBIENTALI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI COPERTURE E RIPARO

Con riferimento alla definizione di occupazione di suolo pubblico di cui all'articolo 1.2, ed in funzione di quanto successivamente indicato per le singole tipologie di coperture, si sottolineano le seguenti precisazioni preliminari da osservare in ogni situazione urbana e per ogni tipologia:

- Nei **passaggi coperti**, sia di carattere storico che di recente realizzazione, gravati da servitù di uso pubblico, e' ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie.
- **Coperture in tessuto o altri materiali:** devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti (e' necessario fornire un campione nel caso il materiale utilizzato sia diverso dalla tela chiara naturale). Sono espressamente vietate le coperture in pvc lucido.
- In nessun caso e' consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo al di sotto dei 2,00 m dal piano di calpestio .
- I colori utilizzati dovranno essere uguali o coordinati anche nel caso di utilizzo di sistemi di copertura diversi o con diverse dimensioni. Al di fuori di tali ambiti gli ombrelloni dovranno armonizzarsi con la gamma cromatica dell'edificio di riferimento e del contesto e, comunque, potranno avere il telo della seguente colorazione oppure di colore ocra, gamma dei gialli e terre, purchè sempre in tinta unita.

- avorio (RAL 1000/1001/1002),



- verde (RAL 6001/6002/6010)



- bordeaux (RAL 3013/3016/3031)



purché in tinta unita.



ARTICOLO 2.2.1 COPERTURE AMMISSIBILI

OMBRELLONI

Disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto formale e per la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano.

La tipologia più adatta e' caratterizzata da una struttura in legno con basamento in pietra locale (Prun, Lessinia, Nembro), ferro verniciato o acciaio e copertura in telo di colore chiaro in doppio cotone impermeabilizzato. L'altezza dovrà essere compresa tra 2,20 e 2,50 metri. I basamenti in metallo dovranno essere garantiti con trattamento antiruggine.

La copertura dovrà essere realizzata con telo in doppio cotone impermeabilizzato. La finitura perimetrale del telo dovrà essere lineare. Sono pertanto vietate finiture sagomate e frange.

Per tale tipologia di copertura non sono ammessi teli in pvc o altro materiale agganciati agli ombrelloni anche su suolo privato visibile da suolo pubblico.

TENDE AGGANCIATE ALLA FACCIATA

Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita l'attività il punto di aggancio dovrà essere posizionato all'interno delle aperture e, qualora esistano, delle cornici. Le eventuali soluzioni diverse saranno valutate in sede di presentazione del progetto. La posizione di tali tendaggi rispetto al fronte edilizio dovrà attenersi a criteri di armonia e semplicità.

Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m.2,20 dal piano di calpestio.

Per la versatilità e la leggerezza della tipologia ne e' ammesso l'uso in tutto il centro storico.

CAPPOTTINE

Tale tipologia è costituita da un telo fisso o retraibile, semplicemente agganciato alla facciata, privo di punti d'appoggio al suolo. Le forme ammesse sono: cappottine dritte fisse, tonde fisse, tonde retraibili, tonde "a scalare", "calandrate", semi-tonde, a sbalzo, triangolari fisse, triangolari retraibili. L'utilizzo di tale tipologia è consentito nel rispetto della forometria

e degli allineamenti con gli elementi architettonici della facciata. La posizione di tali tendaggi rispetto al fronte edilizio dovrà attenersi a criteri di armonia e semplicità.

TENDE CON GUIDE FISSE O CON MONTANTI DI APPOGGIO AL SUOLO

La tipologia e' costituita da una o più tende a falda inclinata scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata e appoggiate a montanti perimetrali. Il punto di appoggio dovrà essere posizionato all'interno delle aperture e, qualora esistano, delle cornici. La posizione di tali tendaggi rispetto al fronte edilizio dovrà attenersi a criteri di armonia e semplicità.

L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto. Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con la medesima sezione nei montanti d'appoggio deve essere previsto un fermo, ad una altezza di 2,20 m dal piano di calpestio, atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi. Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.

Tale tipologia e' ammissibile sulla base di quanto riportato nelle singole schede per esercizio. Inoltre non è mai utilizzabile in aderenza a chioschi o padiglioni isolati o edifici assimilabili presenti nelle ampie zone verdi quali parchi e giardini o lungolago.

I montanti dovranno essere ancorati direttamente al suolo, senza l'utilizzo di ulteriori sistemi di appoggio (interni a fioriere o plinti).

TENDA A DOPPIA FALDA

Si presenta con due soluzioni:

- con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda agganciata alla facciata;
- con montanti perimetrali.

La prima soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o dell'asse viario. Ne è ammesso l'uso in tutto il centro storico.

La seconda soluzione comporta un maggior impatto sull'ambiente, richiede attenzione e, in genere, spazi di inserimento più ampi. E' ammessa solo su aree private.



E' necessario che venga posta particolare attenzione al disegno dei sostegni soprattutto per quanto attiene la vista laterale.

COPERTURE A PADIGLIONE

Si presenta, di massima, con due soluzioni:

- a piccoli moduli ripetuti (max 2,50x2,50) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
- a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Della prima soluzione è ammesso l'uso in tutto il centro storico.

La seconda soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento. Non è ammessa nelle piazze e nelle vie con larghezza inferiore a m. 18,00.

Poiché il territorio è assoggettato a vincolo di carattere ambientale tali tipologie, con coperture preferibilmente in tela naturale chiara, possono essere consentite nelle aree con vincoli di cui sopra previo parere favorevole dell'ente che esercita la tutela.

GAZEBI

Tale tipologia è consentita soltanto nelle aree pubbliche indicate nella Tavola "aree in cui è concesso l'utilizzo di gazebi", allegata al presente regolamento. I gazebo su area privata sono sempre ammessi come pure le tende ancorate a suolo.

Tale copertura dovrà essere preferibilmente in tela di colore chiaro, o comunque coordinato con quelli delle facciate davanti alle quali vengono sistemati. I montanti dovranno essere realizzati con struttura semplice e con materiale pregiato, preferibilmente acciaio satinato elettrolucidato o verniciato, alluminio o ferro verniciato. Sono ammesse tuttavia soluzioni innovative e l'utilizzo di tecnologie particolari. E' possibile pensare a chiusure laterali previo accurato studio di inserimento nel contesto e scelta appropriata dei materiali. Nel caso di soluzioni di chiusura particolari, sarà necessario il parere favorevole da parte degli uffici competenti. In ogni caso l'insieme dovrà risultare armonico ed elegante.

ARTICOLO 2.3 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE

ARTICOLO 2.3.1 - DELIMITAZIONE PERIMETRALE

L'area di suolo pubblico occupata da un'occupazione di suolo pubblico deve generalmente risultare chiaramente riconoscibile.

Nelle piazze e nelle aree pedonali la delimitazione perimetrale non dovrà generalmente essere collocata. Potranno essere accettate soluzioni non invasive di volta in volta valutate a seconda delle caratteristiche dell'ambiente.

La delimitazione può essere realizzata con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione del sito, ed e' oggetto di specifica progettazione e verifica. In ogni caso gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (vasi, fioriere).

Non e' ammessa la presenza di tipologie diverse di delimitazione. Prevalgono comunque le indicazioni specifiche riportate nelle schede per ciascun esercizio.

Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dall'Amministrazione pubblica quali panchine, fioriere, cestini, paracarri dovranno mantenere sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

Le essenze devono essere attentamente individuate e correttamente accudite al fine di ottenere lo scopo indicato.

DELIMITAZIONE CON FIORIERE

La delimitazione costituita da vasi, fioriere o contenitori dovrà essere realizzata in posizione non accostata, comunque gli elementi non potranno essere disposti casualmente, ma secondo un preciso disegno progettuale.

La funzione degli elementi di delimitazione e' quella di semplice indicazione dei limiti dell'area occupata dall'occupazione di suolo pubblico.

La distanza di detti elementi dovrà essere organizzata in modo tale da garantire la maggior trasparenza possibile.

I contenitori dovranno essere di forma rettangolare, di dimensioni massime 50 cm x 100 cm, realizzati in cotto o pietra escludendo graniglia e legno naturale (sarà ammesso



solamente legno trattato) e dovranno essere contenuti all'interno dell'occupazione di suolo pubblico

RINGHIERE A GIORNO (H.MAX.90CM)

E' consentita solo in particolari situazioni che presentano una minima disponibilità di spazio e comunque, solo su progetto di inserimento da valutare di caso in caso dagli uffici competenti.

Nel progetto devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale (da escludere il legno chiaro naturale) ed il colore. La presenza di verde, anche se ridotta, deve risultare prevista nel progetto. Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico sia appoggiato su di una pedana rialzata la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nascondere la vista laterale eliminando vuoti o discontinuità. Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico sia in prossimità di incrocio o passo carraio la delimitazione deve essere prevista di altezza tale da non creare ostacolo alla visibilità (h.max.90 cm). Siti coerenti: vie e piazze veicolari.

DELIMITAZIONE CONTINUA PER LA PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE:

Non sono consentite in alcuna condizione climatica chiusure frontali o laterali (tende a rullo o estensibili, fogli o pannelli in materiale plastico seppur trasparente, pannelli in vetro o policarbonato o similari). Tale norma non riguarda le strutture fisse chiuse autorizzate.

DELIMITAZIONE ORIZZONTALE

La superficie di calpestio dell'area occupazione di suolo pubblico costituisce la delimitazione orizzontale di base della struttura di ristoro che necessita di un'opportuna attenzione.

Solo per provata necessità, laddove siano presenti superfici fortemente irregolari del suolo o che lo stesso presenti un'accentuata inclinazione, potrà essere consentita, previo parere positivo degli Uffici competenti, la realizzazione di una pedana mobile, semplicemente appoggiata al suolo; l'unico materiale consentito per tale pedana sarà il legno con finitura superficiale antiscivolo, di semplice posa e disegno; l'altezza della pedana sarà quella strettamente necessaria ad eliminare il dislivello o l'asperità esistente.

Le pedane dovranno essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e dovranno risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo

impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda.

La pedana sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo,

ARTICOLO 2.3.2 DISSUASORI

Nei soli casi in cui l'occupazione di suolo pubblico occupi o confini direttamente con la sede stradale veicolare aperta al traffico, in cui è maggiore l'esigenza di proteggere fisicamente l'avventore, può essere consentita l'installazione di paletti dissuasori a delimitazione lungo la strada dello spazio concesso. Tali paletti dissuasori dovranno essere in acciaio tornito con lavorazione nella parte superiore.

ARTICOLO 2.4 - ELEMENTI ACCESSORI ED ATTREZZATURE

Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto. Tali elementi ed attrezzature devono comunque costituire un insieme armonico e contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva.

Panadora - Sono ammessi elementi contenitori da tenere all'interno dell'occupazione di suolo pubblico per posateria ecc. (panadora); tali elementi dovranno essere di forma semplice, preferibilmente a pianta quadrata o rettangolare con altezza non superiore a m. 1,00, preferibilmente di tipo acciaio satinato e comunque coerente con l'arredo.

Posacenere-cestini - Dovrà essere garantita l'igiene dell'occupazione di suolo pubblico con il posizionamento di cestini per raccolta rifiuti e posacenere per sigarette; tali elementi dovranno coordinarsi agli altri oggetti d'arredo posizionati nell'occupazione di suolo pubblico.

Espositori - Le dimensioni e la collocazione di espositori o altri supporti di appoggio non deve mai interferire con l'architettura degli edifici e con i sostegni di copertura. Dovranno essere strutture leggere con carattere temporaneo tale da poter sempre essere ritirate negli orari di chiusura dell'attività. La dimensione delle bacheche appese dovrà essere minima e con profondità non superiore a 15 cm.

Listini prezzi, cartelli indicatori, fioriere: devono essere posti all'interno dei plateatici.



PARTE TERZA: INSEGNA- CRITERI DI REALIZZAZIONE E MATERIALI



ARTICOLO 3.1 - INSEGNE ESTERNE PARALLELE AL PIANO DELL'EDIFICIO

Su facciate che hanno unitarietà formale e tipologica, le insegne devono essere trattate in modo omogeneo: stesso tipo di pannello, stessa altezza.

Ogni elemento pubblicitario deve essere chiaramente riferito all'esercizio commerciale che indica.

Nessun tipo di insegna esterna, parallela al piano dell'edificio, può coprire più di un foro vetrina, anche nel caso di esercizi che utilizzano più vetrine.

Nella scelta dei materiali e delle tipologie si deve fare riferimento all'abaco allegato al presente piano ("abaco delle insegne").

Al fine di non alterare l'equilibrio delle facciate e il ritmo delle bucatore degli edifici, è proibito collocare l'insegna a piani diversi dal piano terreno.

Potranno esser valutati, dalla Giunta comunale, progetti contenenti soluzioni diverse da quelle sopra indicate purchè coerenti con i principi del presente regolamento.

INSEGNE A PANNELLO

I pannelli di supporto per le insegne non devono essere ottenuti tramite assemblaggio. I materiali consentiti sono: legno, ottone, rame, acciaio, alluminio verniciato. Sono esclusi l'alluminio anodizzato e i materiali plastici opachi e colorati.

La posizione delle insegne a pannello esterne è così regolata:

- limite superiore: cm. 15 al di sotto del bordo inferiore del primo corso di finestre, marcapiano, marcadavanzale comunque da valutare caso per caso in sede di progetto;
- limite inferiore: il bordo superiore della cornice del foro vetrina.

Non è consentita l'applicazione di insegne a pannello esterne su edifici che presentano un trattamento dei materiali di rivestimento del piano terreno di particolare pregio quali rivestimento in lastre di pietra o mattoni a vista.

In presenza di foro vetrina ad arco o ad arco ribassato non è consentita l'applicazione dell'insegna esterna rettangolare.

TARGHE E PANNELLI LATERALI

La posizione della targa è così regolata:

- limite superiore massimo: il bordo superiore della cornice;
- limite inferiore massimo: il bordo superiore dell'attacco a terra;
- limite laterale massimo: cm. 10 dalla cornice del foro vetrina.

In presenza di foro vetrina ad arco o ad arco ribassato, il limite superiore massimo corrisponde all'asse del marca arco.

INSEGNE A CARATTERI INDIPENDENTI

I materiali consentiti sono: ottone, rame, ferro, alluminio (esclusa qualsiasi forma di anodizzato). Le insegne a caratteri indipendenti possono essere poste accanto al foro vetrina o fra due bucatore dello stesso esercizio, tenendo presenti le regole per il posizionamento delle targhe laterali.

INSEGNE LUMINOSE

I materiali consentiti sono: vetro, plexiglass trasparente, tubo al neon del diametro massimo di cm. 1,5.

Non sono consentite insegne luminose a luce intermittente. I trasformatori e collegamenti alla rete elettrica non devono essere visibili dall'esterno.

Le insegne esterne a pannello e le targhe laterali possono contenere elementi per l'illuminazione che siano nascosti alla vista e che generino una luce indiretta e riflessa. Si possono utilizzare insegne a caratteri indipendenti con elementi luminosi incorporati nelle lettere che generano una luce indiretta e riflessa. Sono consentite eccezioni alle norme sopra indicate nei casi di attività di pubblico interesse, quali: uffici postali, tabaccherie, farmacie per le quali è d'obbligo l'uso della segnaletica nazionale.

INSEGNE ESTERNE A BANDIERA

Sono generalmente vietate con la sola eccezione degli esercizi di pubblica utilità per cui esse vengono specificatamente prescritte, come le farmacie; o di quelle storiche e simili in ferro di piccole dimensioni (max cm. 50x50).



ARTICOLO 3.2 - INSEGNE INTERNE

A PANNELLO

I materiali consentiti sono legno, metallo escludendo qualsiasi forma di anodizzazione, vetro, plexiglass. Il pannello può essere posto all'interno o all'esterno del serramento della vetrina. Le insegna a pannello poste all'interno del foro vetrina, esternamente all'infisso, devono far parte integrante del serramento della vetrina. In ogni caso non devono sporgere dal filo esterno della cornice. La superficie dell'insegna a pannello non deve essere superiore a un decimo della superficie del foro vetrina. Non è consentita l'adozione di insegne interne nei casi di fori vetrina ad arco o ad arco ribassato.

SCRITTE SU VETRO E SU INFISSE

La scritta su vetro per il suo carattere di leggerezza può essere adottata per tutti i tipi di foro vetrina, anche e soprattutto nei casi in cui la cornice e il serramento abbiano un particolare pregio. La scritta su infisso può essere a caratteri dipinti o incisi, a caratteri indipendenti di materiali diversi da quello dell'infisso.

INSEGNE INTERNE LUMINOSE

E' consentita la luce diretta. Sono consigliati in particolare: tubi fluorescenti al neon del diametro massimo di cm. 1,5 e pannelli di plexiglass flou con caratteri incisi e riflettenti. L'insegna luminosa è consentita per tutti i tipi di foro vetrina.

